

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO II.

Mogadiscio, 11 Febbraio 1971

Suppl. n. 2 al n. 2

DIREZIONE E REDAZIONE

**Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile**

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LAW No. 9 of 9 February 1971 — *Amendment to Law
No. 14 of 15 August 1966.*

Pag. 190

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 4 Febbraio 1971, n. 41 — *Regolamento di esecuzione della Legge sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate.*

» 192

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LAW No. 9 of 9 February, 1971.

Amendment to Law No. 14 of 15 August 1966.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVING HEARD the Council of Secretaries;

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATES

the following Law:

Article 1

Substitute the following for Article 4 paragraph (2) of Law No. 14 of 15 August 1966 amending the Law on the Organization of the Judiciary approved by Legislative Decree No. 3 of 12 June 1962:

«2. The members of the Judiciary who do not possess a University Degree in Law and who are appointed to the grade or functions of the Assistant Regional Judge or to grade or functions higher than that of the Assistant Regional Judge shall be paid a housing allowance of Shs. So. 300 per month, in addition to the robe allowance;

Provided that, where the housing allowance referred to in this paragraph has, before the coming into force of this Law, been paid to any member of the Judiciary who does not possess a University Degree in Law and who is appointed to the grade or functions higher than that of the Assistant Regional Judge, such payment shall be deemed to have been made under this Law.

The said allowance shall be subject to the Law on Reduction in Emoluments and Suspension of Increments, Law No. 62 of 28 September 1970».

Article 2

1. This Law shall be included in the Official Compilation of Laws of the Somali Democratic Republic and shall be published in the Official Bulletin.
2. This Law shall come into force immediately.
3. All persons shall be required to observe it, and cause others to observe it, as a Law of the Republic.

Mogadishu, 9 February, 1971.

Major General Mohamed Siad Barre

PRESIDENT

of the Supreme Revolutionary Council

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO 4 Febbraio 1971, n. 41.**

Regolamento di esecuzione della Legge sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione;

VISTA la Legge n. 1 del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge n. 6 del 31 Dicembre 1969;

RITENUTO la necessità di emanare un Regolamento di esecuzione per la legge sul trattamento di quiescenza degli appartenenti alle Forze Armate della Repubblica Democratica Somala;

SU PROPOSTA del Segretario di Stato alla Difesa;

DECRETA:

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONI E LIQUIDAZIONI

Art. 1

Organi del Fondo Pensioni e Liquidazioni

Gli organi del Fondo Pensioni e Liquidazioni sono:

1. Il Presidente;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Direttore Amministrativo.

Art. 2

Presidente

Il Presidente del Fondo è il Segretario di Stato per la Difesa. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, impartisce direttive al Direttore Amministrativo ed al personale dipendente, vigila sull'ordinato funzionamento dei servizi del Fondo, adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla sua prima adunanza successiva.

Art. 3

Consiglio di Amministrazione

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo il Segretario di Stato per la Difesa, che lo presiede, il Direttore Amministrativo del Fondo; un membro designato dal Segretario di Stato per le Finanze; un membro designato dall'Esercito Nazionale; un membro designato dalle Forze di Polizia e un membro designato dal Corpo di Custodia. Funge da Segretario del Consiglio il membro meno anziano.

Art. 4

Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo del Fondo è nominato con decreto del Segretario di Stato per la Difesa. Egli esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le direttive del Presidente, presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento del Presidente, coordina i servizi del Fondo e sovrintende al personale.

Art. 5

Servizi e personale

Il Fondo dispone di un servizio Segreteria e Coordinamento, un servizio Quiescenza Esercito, un servizio Quiescenza Polizia, un servizio Quiescenza Corpo di Custodia. L'organico del personale occorrente per il funzionamento dei servizi è stabilito con decreto del Segretario di Stato per la Difesa.

Art. 6

Uffici periferici

Uffici periferici del Fondo possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne determina i compiti esecutivi, presso i Distretti della Repubblica, sotto la responsabilità del competente Ufficiale per lo Sviluppo e gli Affari Distrettuali.

Art. 7

Tenuta degli Atti

Entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Fondo impianterà un fascicolo personale per ciascun appartenente alle Forze Armate ed ai Corpi Militarmente Ordinati. Esso dovrà contenere le copie di tutti gli atti relativi allo stato di servizio del Militare comunque influenti ai fini del trattamento di quiescenza. A tal fine gli uffici amministrativamente competenti sono tenuti alla pronta trasmissione del Fondo delle copie degli atti suddetti, esistenti al momento dell'impianto e successivamente al tempestivo aggiornamento dei dati ad ogni loro variazione.

Art. 8

Decreto di attribuzione delle pensioni o liquidazione

L'attribuzione delle pensioni o della liquidazione, è disposta con decreto motivato del Segretario di Stato per la Difesa, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla comunicazione della cessazione dal servizio che l'ufficio cui amministrativamente appartiene l'avente diritto è tenuto a fare al Fondo senza indugio.

Il Decreto suddetto viene trasmesso al Magistrato ai Conti per adempimenti di sua competenza.

Art. 9

Attribuzione provvisoria

Nel caso in cui non sia possibile provvedere al decreto di cui all'articolo precedente entro il termine nel medesimo indicato per

insufficienza di accertamento degli elementi relativi alla cassiera dell'avente diritto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base risultanze in suo possesso, delibera l'attribuzione di una pensione provvisoria o di un acconto sulle liquidazione. Il decreto di attribuzione definitiva dalla pensione o liquidazione verrà, in tal caso, emesso entro centoventi giorni dalla cessazione dal servizio

Art. 10

Capitalizzazione di parte della pensione

Nell'ipotesi di cui all'art. 13 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6, la domanda scritta nel medesimo prevista viene presentata dall'avente diritto, prima della sua cessazione dal servizio, al Comandante del Reparto di appartenenza che la inoltra senza indugio al Fondo.

La capitalizzazione di parte della pensione è disposta con decreto motivato del Segretario di Stato per la Difesa, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della cessazione dal servizio. Il decreto suddetto è trasmesso al Magistrato ai Conti per gli adempimenti di sua competenza.

Art. 11

Comunicazione dei provvedimenti

Il decreto di attribuzione definitiva dalla pensione o liquidazione, il provvedimento di attribuzione provvisoria o di acconto sulla liquidazione ed il decreto di capitalizzazione di parte delle pensione sono senza indugio comunicati all'interessato presso il Reparto di appartenenza.

Art. 12

Rimedi amministrativi

L'avente diritto a trattamento di quiescenza può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione del Fondo:

- a) entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, contro la omissione del decreto di attribuzione della pensione o liquidazione nei termini previsti dagli articoli 8 e 9;

- b) entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, contro l'omissione o il rifiuto del decreto di capitalizzazione di parte della pensione nel termine previsto dell'art. 10;
- c) entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11, contro il decreto di attribuzione della pensione o liquidazione nonchè contro quello di capitalizzazione di parte della pensione.

Il Consiglio di Amministrazione decide entro sessanta giorni dalla proposizione del ricorso e ne dà immediata comunicazione al ricorrente.

La decisione è definitiva, salvo la esperibilità dei rimedi giurisdizionali consentiti dalla legislazione vigente.

Art. 13

Riabilitazione del condannato

Nel caso di riabilitazione dell'appartenente alle Forze Armate o ad un Corpo Militarmente Ordinato che abbia perduto il diritto al trattamento di quiescenza per effetto delle condanne previsto dall'art. 2 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6 o il diritto al godimento della pensione per effetto delle condanne previsto dall'art. 17 della stessa Legge (il Segretario di Stato per la Difesa, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo, dispone con proprio decreto motivato l'attribuzione della pensione o liquidazione o il ripristino della pensione entro sessanta giorni dalla presentazione di apposita istanza dell'interessato, corredata da copia autentica della sentenza di riabilitazione.

Art. 14

Libretto di pensione

Emesso il decreto di attribuzione della pensione, il Fondo provvede a rilasciare all'avente diritto il libretto di pensione contenente le generalità del titolare, la sua fotografia autentica, l'indicazione dell'ammontare mensile di pensione attribuita, nonchè l'indicazione dell'ufficio periferico del Fondo incaricato del pagamento. Quest'ultimo, in possesso di copia del decreto di attribuzione e di copia del libretto di pensione, esegue i pagamenti mensili al titolare dietro esibizione del libretto.

Art. 15

Altri titoli di riscossione

Nei casi di pensione provvisoria, liquidazione definitiva o acconto sulla liquidazione, nonché di capitalizzazione di parte della pensione, il Fondo rilascia copia autentica del relativo provvedimento all'avente diritto ed altra ne trasmette all'ufficio periferico incaricato del pagamento. Quest'ultimo esegue il pagamento al titolare dietro esibizione della copia a lui rilasciata e previa sicura identificazione dell'esibitore.

Art. 16

Ufficio periferico competente per il pagamento

Competente per il pagamento delle somme attribuite a titolo di quiescenza è l'ufficio periferico del Fondo presso il Distretto nella cui circoscrizione è compresa la località di residenza dell'avente diritto.

Quest'ultimo dichiara la propria residenza all'atto del rilascio dei titoli di cui agli articoli 14 e 15; il medesimo, se titolare di pensione definitiva, ha diritto, in caso di trasferimento in località compresa nella circoscrizione di altro Distretto, di ottenere il relativo spostamento di competenza, previa variazione annotata sul libretto di pensione.

Art. 17

Assegni e liquidazione agli eredi

Le disposizioni degli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 15 e 16 si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di assegno mensile e di liquidazione agli eredi previsti dagli articoli 19 e 20 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6, nonché alla pensione di reversibilità di cui all'art. 20 bis della stessa Legge.

Art. 18

Provvista di capitali agli uffici periferici

Il Fondo Pensione e Liquidazione provvede mensilmente, con opportuna tempestività, a trasmettere a ciascuno dei propri uffici periferici le somme occorrenti ai pagamenti da effettuare, traendole

da quelle raccolte a titolo di contributi degli interessati e di partecipazione dello Stato, ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge 31 Dicembre 1969, n. 6.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Samala.

Mogadiscio, li 4 Febbraio 1971.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

Il Segretario di Stato alla Difesa
Gen. Brig. Salad Gaverie Ghedie

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.